

STATUTO

Comprensivo delle modifiche apportate il 5 aprile 2000

Art.1) -E' costituita un'Associazione Culturale denominata: "Il CASTELLO" Associazione Culturale Pratese.

Art.2) -L'Associazione non ha scopi di lucro, è apolitica ed apartitica, è aperta a tutti i cittadini senza differenziazioni sociali, economiche o religiose. L'Associazione è un Ente non commerciale, che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Art.3) -L'Associazione ha carattere eminentemente letterario e si propone le seguenti finalità generali:

a -accrescere le conoscenze letterarie dei singoli Soci, anche attraverso il confronto

e lo sviluppo di interessi in altri ambiti artistici e culturali (es. arti letterarie, visive, musicali);

b -diffondere all'esterno dell'Associazione l'interesse per la letteratura e le discipline affini trattate dai Soci;

c -promuovere la ricerca letteraria, sia da parte dell'Associazione nel suo complesso sia da parte dei suoi singoli Soci, su temi particolarmente rilevanti per l'arricchimento culturale di tutti i Soci;

d -favorire la crescita qualitativa della vita dei singoli Soci dal punto di vista spirituale, culturale, psichico e fisico, attraverso la conoscenza e la pratica comune della letteratura. Per realizzare questi obiettivi, l'Associazione potrà valersi di svariati mezzi, come quelli elencati qui di seguito a titolo di esempio: incontri, convegni, cicli di conferenze, corsi, seminari, pubblicazioni librarie o periodiche, istituzione di concorsi, di premi e altri che saranno di volta in volta ritenuti idonei al perseguimento delle finalità generali.

Art.4) -L'Associazione non ha limiti di durata ed è potenzialmente aperta a chiunque ne voglia far parte e intenda condividere i suoi fini istituzionali.

Art.5) -I Soci sono tenuti ad attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. I Soci possono richiedere lo Statuto per una visione in loco.

Tutti i Soci sono elettori e possono accedere alle cariche sociali elettive. Per quanto riguarda i soci onorari, in particolare, l'Associazione può a sua discrezione decretarli elettori e accettarne la candidatura alle cariche elettive.

Art.6) Per diventare Socio dell'Associazione bisogna presentare una domanda scritta, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 7, e pagare la quota sociale di iscrizione annua. L'Associazione, tramite gli organi delegati, esamina ogni domanda e decide, con esito inappellabile, se il richiedente può essere ammesso fra i Soci oppure se la sua domanda deve essere respinta.

Ogni Socio può recedere in qualsiasi momento dalla qualifica di socio dando comunicazione della sua decisione tramite raccomandata da inviarsi all'Associazione stessa.

I soci che non presenziano alle riunioni periodiche dell'Associazione e non si informano personalmente dei programmi e delle iniziative della Stessa, non possono pretendere che lo faccia l'Associazione, a meno che non sia l'Associazione stessa a ritenerlo opportuno per specifiche attività legate ad un singolo socio, che possano contribuire alla buona riuscita delle iniziative dell'Associazione. Inoltre, i soci fondatori e i soci anche se non presentano domande scritte di dimissioni, qualora non rinnovino la tessera, entro il 31 marzo del nuovo anno associativo, non hanno più alcun diritto di essere contattati o resi partecipi delle iniziative dell'Associazione.

Inoltre l'Associazione, su indicazione dei soci fondatori e con decisione assembleare, può espellere un socio se il suo comportamento è causa di danno morale o materiale all'Associazione, se la sua condotta culturale e personale risulta in contrasto con le finalità generali dell'Associazione stabilite nel precedente articolo 3, se non si attiene alle deliberazioni degli organi sociali.

La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art.7) La domanda di adesione in carta libera degli aspiranti soci dev'essere presentata al Segretario dell'Associazione o al Presidente stesso ed è implicita l'accettazione di tutto quanto viene stabilito nel presente Statuto.

Art.8) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

a-dalle quote sociali;

b-da erogazioni, contributi o eventuali atti di liberalità compiuti da Soci o da terzi;

c-da eventuali beni mobili o immobili acquistati direttamente dall'Associazione;

d- inoltre l'Associazione può disporre, se ritenuto necessario, di un conto corrente per fondo e deposito.

Art.9) - Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art.10)- L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria oppure straordinaria. L'Assemblea Ordinaria dei soci viene convocata una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31 marzo, su convocazione del Consiglio Direttivo; l'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento sempre per decisione del Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, della maggioranza dei consiglieri, oppure di 1/3 dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche attraverso comunicazione impersonale, mediante affissione di avviso presso i locali dell'Associazione.

Art.11) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avvenire mezz'ora dopo la prima. Il voto deve essere espresso personalmente dal Socio e non sono ammesse deleghe di alcun tipo.

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo saranno a scrutinio segreto, le altre avverranno per alzata di mano a meno che non richieda diversamente la maggioranza dei presenti.

Art.12) -L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, procede alla nomina delle cariche sociali, approva il bilancio delle entrate e delle uscite, propone iniziative al Consiglio Direttivo per la gestione delle attività sociali.

Art.13) -Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente più otto consiglieri. I soci fondatori sono Consiglieri a vita, fino al momento in cui essi stessi decidono di dimettersi, nel caso specifico di un ripensamento sono rieleggibili solo tramite votazione Assembleare e il loro mandato ha durata quinquennale, inoltre sono i preferibili candidati alle cariche più rappresentative dell'Associazione, per garantirne una maggiore stabilità.

Gli altri consiglieri sono eletti dall'assemblea in proporzione ai voti complessivi ricevuti da ciascun candidato, il loro incarico dura cinque anni e sono rieleggibili; qualora in questo periodo si dovessero rendere vacanti posti di consigliere essi possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo stesso sulla base delle ultime votazioni assembleari o si può convocare appositamente un'Assemblea straordinaria.

E' preferibile che i candidati alla carica di Consigliere siano soci da almeno un anno.

I Consiglieri sono tenuti a presenziare le riunioni del Consiglio, qualora non potessero essere presenti devono far pervenire delega scritta, in mancanza di essa, risulteranno assenti ingiustificati. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive saranno automaticamente esclusi dall'incarico.

Art.14)-Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e straordinariamente ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art.15)-Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a-decidere le singole attività sociali da promuovere, gli indirizzi generali dell'Associazione per quel periodo e gli eventuali fondi sociali disponibili da attribuire a ciascuna attività o iniziativa;

b-valutare le domande di iscrizione all'associazione e deciderne l'esito;

c-convocare l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria;

d-compilare il bilancio;

e-curare i rapporti esterni dell'Associazione e le necessità pratiche inerenti all'attività sociale;

f-decidere l'importo della quota sociale annua, in considerazione delle attività da realizzare e tenendo conto di quanto stabilito dall'Art.2.

Art.16)-Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti; la sua carica dura cinque anni ed è rieleggibile.

Art.17)-Il Presidente rappresenta l'Associazione all'esterno e tiene i contatti con altre associazioni o con enti locali interessati all'attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; presiede l'Assemblea dei soci durante le riunioni. In caso di assenza del Presidente quest'ultimo può delegare le proprie funzioni ordinarie, escluso le competenze previste nel successivo Art.18, ad un socio di sua fiducia.

Inoltre, qualora il Presidente lo ritenga utile, può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Vicepresidente che assolva le competenze che gli verranno di volta in volta assegnate, la durata della sua carica è legata alla durata del Consiglio che lo ha eletto tra i suoi Consiglieri. Il Presidente ha la facoltà alla scadenza del mandato quinquennale del Consiglio Direttivo di riproporre lo stesso in toto per riconosciuta capacità di espletare la funzione assegnatagli e per garantire una continuità delle

attività intraprese dall'Associazione. In caso di dimissioni di un membro questi verrà rieletto tramite riunione assembleare o chiamato dalla lista approvata nelle elezioni precedenti.

Art.18)-Il Presidente è garante dell'applicazione del presente Statuto e delle conformità delle attività sociali alle finalità generali dell'Associazione stabilite nell'Art.3;

a questo scopo egli può esercitare il diritto di veto sulle attività o iniziative ritenute non conformi alle suddette finalità generali, anche se sono state deliberate dagli altri organi sociali.

In caso di contrasto fra il Presidente e il Consiglio Direttivo su questioni di cui al comma precedente si dovrà ricorrere alla decisione dei Soci Fondatori riuniti collegialmente. Il Collegio dei Soci Fondatori può, con voto unanime, esercitare autonomamente il diritto di veto su attività ed iniziative dell'Associazione qualora si verificassero gravi violazioni del presente Statuto o si venisse meno allo spirito originario ed alle finalità generali dell'Associazione.

Art.19)- Il Segretario cura la tenuta di un libro soci, riceve le domande di iscrizioni e risponde agli aspiranti Soci, tiene i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; la sua carica dura cinque anni ed è rieleggibile.

Art.20)-Il Tesoriere emette e cura le disposizioni di incasso e di pagamento, cura la tenuta del libro prima nota-cassa, formula il rendiconto di cassa da presentare all'Assemblea; la sua carica dura cinque anni ed è rieleggibile.

Art.21)-L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con la presenza dei 2/3 dei soci e con il voto della maggioranza assoluta dei soci iscritti; per modificare il presente Statuto è richiesta la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto."

Art.22)- E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalle Leggi.

In caso di scioglimento dell' Associazione il patrimonio della stessa sarà devoluto a scopi culturali.

Sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla Legge".

Art.23)-Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi vigenti.

Letto, confermato, sottoscritto,
i Soci Fondatori

BELLARоба GERARDINA
CORSALINI NICOLINA
GAMBACORTI SARA
LAPPANO EGIDIO
MOSCATO LUIGI
NICOLOSI VINCENZA MARIA
SALVI LUCIANA